

MAR 23 GIUGNO 2020

Nuovi chiarimenti dell'Ispettorato del Lavoro sulla sanzione relativa all'errato riposo intermedio (mini impegno di 6 ore)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con **Nota 260 del 18 giugno 2020** ha dato indicazioni in merito alla sanzione riferita alla mancata osservanza degli obblighi di riposo intermedio ai sensi **dell'art. 5 D.lgs. 234/2007**.

Che cos'è il Decreto legislativo 234/2007?

Con il **D.lgs. 234/2004** è stato recepito nell'ordinamento nazionale la **Direttiva n. 2002/15/CE** dell'11 marzo 2002, concernente **l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto**.

Che cosa sono e come vanno effettuati correttamente i riposi intermedi?

L'art. 5 del d.lgs. 234 cita:

1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, **non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore** consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da **riposi intermedi di almeno trenta minuti** se il totale delle ore di lavoro **è compreso fra sei e nove ore**, di almeno **quarantacinque minuti se supera le nove ore**.
2. I riposi intermedi possono essere suddivisi **in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno**.

Che sanzioni sono previste in caso di violazione dei riposi intermedi?

L'art. 9 del D.lgs. 234 contiene le sanzioni relative al mancato rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro.

Al comma 1 sono contenute le sanzioni relative alla durata massima settimanale della prestazione di lavoro ed è stabilito: "...la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, è punita con la sanzione amministrativa da **euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di** superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da **260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione** nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita".

Al comma 2 si fa riferimento alle sanzioni relative ai riposi intermedi e cita "la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300".

Che indicazioni sono state date agli ispettori con nota emanata dall'Ispettorato Nazionale?

All'Ispettorato Nazionale è pervenuta una richiesta di chiarimenti dall'ITL di Bergamo che ha richiesto di "...*Conoscere se l'importo della sanzione per la violazione della normativa in materia di riposi intermedi nel settore dell'autotrasporto, di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 234/2007, sia da moltiplicare per ciascun lavoratore cui la sanzione si riferisce...*"

L'INL ha chiarito che la **sanzione** per la mancata osservanza dei **riposi intermedi** in materia di **autotrasporto** va calcolata **in misura fissa e non va, invece, moltiplicata per ogni lavoratore cui si riferisce.**

Allegati

D.LGS 234/07

NOTA INL 260 del 18 giugno 2020

Articoli che ti potrebbero interessare:

Dopo 6 ore di lavoro è obbligatorio fare una pausa?

